

Quesito in merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IMU per le parrocchie (enti non commerciali).

Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019 e successive modificazioni.

Con specifico riguardo ai termini per la presentazione della dichiarazione:

- in generale, **l'art. 1, comma 769 della Legge stabilisce, per le persone fisiche e gli enti commerciali, che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
- in particolare, **l'art. 1, comma 770 della Legge stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell'imposta, nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, per quanto riguarda gli immobili posseduti o utilizzati dagli enti non commerciali individuati dall'art. 1, comma 759, lettera g), della medesima Legge¹.**

In tal caso, è prevista l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e, nelle more dell'entrata in vigore del decreto con cui il Ministero approverà il necessario modello di dichiarazione, i contribuenti continueranno ad utilizzare il modello di dichiarazione IMU/TASI ENC di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

Pertanto, con riguardo ai termini di presentazione della dichiarazione IMU, in base ad una comune interpretazione letterale, deve ritenersi che la presentazione con cadenza annuale, non strettamente correlata alle variazioni intervenute, come prevista dal comma 770 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, riguardi i soli enti non commerciali indicati alla lett. g) dell'art. 1, comma 759 L. 160/2019.

¹ Si tratta degli "gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del **comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)" e cioè "i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (...), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (...) delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

Tra questi, per espresso richiamo dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504 del 1992 figurano anche le parrocchie (enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del T.U.I.R che possiedono gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui all'art. 16, lett. c) della L. n. 222/1985, godendo peraltro, al ricorrere di tali condizioni, dell'esenzione dall'IMU).

Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione IMU per il periodo d'imposta 2021

I termini di presentazione della dichiarazione IMU, come previsti dall'art. 1, comma 769 e 770 della L. n. 160/2019, hanno subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni.

Con l'art. 35, comma 4 del D.L. n. 78/2022 è stato previsto

- nel testo vigente dal 22.6.2022 al 19.8.2022: che il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, **comma 769**, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 fosse **differito al 31 dicembre 2022**;
- nel testo vigente dal 20.8.2022 al 29.12.2022 (come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122): che il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, **commi 769 e 770**, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 fosse **differito al 31 dicembre 2022**;
- nel testo vigente oggi dal 30.12.2022 (come modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198): che il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, **commi 769 e 770**, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 fosse **differito al 30 giugno 2023**.

Si offre, di seguito, uno schema di sintesi:

<i>Periodo</i>	<i>Soggetti interessati</i>	<i>Termine dichiarazione IMU periodo d'imposta 2021</i>
Dal 22.6.2022 al 19.8.2022	Art. 1, comma 769 l. 160/2019 (persone fisiche ed enti commerciali)	31 dicembre 2022
Dal 20.8.2022 al 29.12.2022	Art. 1, commi 769 e 770 l. 160/2019 (persone fisiche, enti commerciali ed enti non commerciali)	31 dicembre 2022
Vigente (dal 30.12.2022)	Art. 1, commi 769 e 770 l. 160/2019 (persone fisiche, enti commerciali ed enti non commerciali)	30 giugno 2023

Pertanto, in considerazione di quanto rappresentato nel paragrafo precedente, per gli enti non commerciali - le parrocchie, per quanto qui di interesse - è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU ogni anno.

Ne consegue che gli **enti non commerciali** (parrocchie) dovranno presentare **entro il 30 giugno 2023**:

- la dichiarazione dell'anno d'imposta 2021 (per effetto della proroga disposta con L. 198/2022, ove non presentata già entro il termine del 31 dicembre 2022);
- la dichiarazione dell'anno d'imposta 2022 (scadenza ordinaria prevista dal comma 770 dell'art. 1, L. n. 160/2019).

Roma, 18 febbraio 2023